

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, 22 novembre 2010, prot. n. 27088.

Oggetto: Personale degli enti locali. Compenso segretario commissione elettorale circondariale.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di erogare al segretario della commissione elettorale circondariale (p.o. dell'Area Demografica) il gettone di presenza previsto dall'art. 24 del d.P.R. 223/1967, in relazione al disposto dell'art. 2, comma 30, della l. 244/2007 (finanziaria 2008).

Com'è noto la richiamata disposizione contenuta nella legge finanziaria 2008 prevede che l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sia gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Il citato art. 24, comma 1, del d.P.R. 223/1967 dispone altresì che a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza.

Si ritiene utile, ai fini di una corretta ricostruzione della problematica in esame, riportare le considerazioni espresse in proposito da certa dottrina¹, che ha esaminato con attenzione l'evolversi della problematica di cui si discute.

Si osserva preliminarmente che la norma introdotta all'art. 2, comma 30, della l. 244/2007 è chiaramente finalizzata ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella sostenuta dagli enti locali. La gratuità dell'incarico in argomento è peraltro riferita alle funzioni svolte in qualità di componente sia delle commissioni elettorali comunali che delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La norma invocata non fa alcun cenno, viceversa, al segretario dei predetti organi, la cui figura è disciplinata nello specifico dall'art. 27, comma 3, del citato d.P.R. 223/1967².

Inoltre, dalla disamina dell'art. 21 e successivi del citato d.P.R. 223/1967 emerge come i segretari delle predette commissioni non siano da considerarsi alla stregua dei componenti delle medesime, in quanto svolgono funzioni amministrative ausiliarie, di mera verbalizzazione dell'attività svolta.

Infatti, per "componente" di dette commissioni si deve intendere esclusivamente chi interviene alle riunioni con diritto di voto, ossia colui che contribuisce in concreto alle decisioni assunte da tali organi.

Conseguentemente, stante il tenore della richiamata disposizione contemplata dalla legge finanziaria 2008, il divieto di corrispondere il gettone di presenza previsto dall'art. 24, comma 1, del d.P.R. 223/1967 non si applica nei confronti del segretario delle commissioni in argomento.

In tal senso si sono pronunciate, infatti, alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti³, che hanno espressamente riconosciuto la possibilità di corrispondere l'emolumento in questione anche all'eventuale "sottosegretario" della commissione.

Premesso un tanto, è doveroso comunque formulare anche le seguenti considerazioni, utili ai fini della corresponsione del gettone in argomento.

Si deve, infatti, tener conto che la commissione e la sottocommissione elettorale circondariale costituiscono un organo estraneo all'amministrazione comunale che ne è sede, anche se si avvalgono di personale dell'ente (ed anche se le relative spese di funzionamento sono ripartite, pro quota, tra i comuni dell'ambito circondariale). Conseguentemente, il dipendente con funzioni di segretario effettua un incarico extraistituzionale, reso al servizio di un organismo sovra comunale. Pertanto, le funzioni svolte dal predetto soggetto non hanno alcuna necessaria connessione con la qualifica di impiegato comunale, considerato che si tratta di adempimento di compiti *ad personam*, di attività cioè estranee agli ordinari compiti istituzionali e ai consueti doveri d'ufficio.

¹ Cfr. Dante Buson, Il compenso dei segretari delle sottocommissioni comunali elettorali circondariali, in Lo Stato Civile Italiano, Focus n. 21/2010.

² Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.

³ Cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 307/2010; Sez. reg. contr. Piemonte, parere n. 4/2010; Sez. reg. contr. Campania, parere n. 4/2009; Sez. reg. contr. Toscana, parere n. 144/2009; Sez. reg. contr. Veneto, parere n. 147/2009

Si rappresenta, inoltre, come anche l'ARAN ⁴ abbia precisato che la legittimazione a percepire determinati compensi deve essere valutata in base alle regole contrattuali e, soprattutto, alle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e incarichi ai pubblici dipendenti (cfr. art. 53 del d.lgs. 165/2001).

La predetta Agenzia nazionale ha sottolineato, infatti, come le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa e l'assorbimento di ogni altra competenza accessoria e indennità siano riferibili, in via esclusiva, agli incarichi attribuiti "*ratione officii*" e, quindi, ai soli incarichi che, in base all'ordinamento dell'ente, possono ritenersi compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio. Le prestazioni connesse a tali incarichi, infatti, rientrano nei normali obblighi di lavoro e non possono comportare alcun compenso ulteriore rispetto alla normale retribuzione.

Se invece l'incarico non rientra tra quelli compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio, il dipendente deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, ma deve, a quel punto, ritenersi legittima la corresponsione dei gettoni o del diverso compenso eventualmente previsto, fermo restando che le attività devono essere svolte al di fuori e non a carico dell'orario di lavoro.

La sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia ⁵ ha inoltre evidenziato che il diritto a percepire il compenso sussiste "salvo il concorrere di disposizioni (di legge o di contratto collettivo di lavoro) relative all'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti dell'ente chiamati a svolgere tali funzioni ⁶".

Si sottolinea, peraltro, anche quanto rilevato dalla Corte dei conti Toscana ⁷, che si è espressa nei seguenti termini: "pur nella considerazione, condivisa dal parere Campania n. 4/09, che l'art. 2 comma 30 della l. 244/07 si riferisca ai soli «componenti» della commissione elettorale e non ai segretari delle medesime commissioni, nulla vieta all'ente di non corrispondere il gettone di presenza al dipendente pubblico che abbia ricoperto l'incarico di segretario della sottocommissione elettorale circondariale, sul presupposto che l'articolo della finanziaria 2008 citato, inquadrandosi in una serie di disposizioni che riguardano la riduzione dei costi della politica, si inserisca in un più ampio contesto di riduzione della spesa pubblica che potrebbe giustificare senz'altro un'estensione dell'applicazione della norma in questione ai segretari delle sottocommissioni elettorali circondariali.resta ferma la possibilità, per l'ente o gli enti coinvolti nella questione oggetto del parere, di scegliere, nell'ambito della loro autonomia, di assumere le decisioni ritenute maggiormente congruenti e coerenti con le finalità che il legislatore vuole realizzare nei termini sopra indicati relativamente all'eventuale corresponsione di un compenso tenendo conto peraltro della disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell'ente".

⁴ Cfr. parere n. 399-10H1, consultabile sul sito: www.aranagenzia.it.

⁵ Cfr. parere n. 307/2010.

⁶ Nell'ordinamento attuale non si rinvenivano disposizioni che prevedano un tanto.

⁷ Cfr. deliberazione n. 144/2009.